



STATUTO DELL'ADiF ODV ASSOCIAZIONE DIABETICI FRENTANI

Articolo 1: Costituzione e sede legale

1.1. E' costituita, l'Associazione denominata "ADiF Associazione Diabetici Frentani Organizzazione di Volontariato" o più brevemente "ADiF Associazione Diabetici Frentani ODV" o ancora "ADiF ODV" e così di seguito indicata.

1.2. ADiF ODV è una Associazione, legalmente costituita ed operante nel territorio italiano.

1.3. ADiF ODV è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

1.4. ADiF ODV è dotata di un ordinamento democratico e garantisce la partecipazione, il pluralismo, le pari opportunità, l'uguaglianza e l'elettività delle cariche sociali delle Associate

1.5. ADiF ODV, che svolge la sua attività in Italia, ha sede in Lanciano (CH) in Via Del Mare 1 c/o Ospedale "F. Renzetti", il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.6. ADiF ODV svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

1.7. ADiF ODV è dotata di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi del terzo settore.

1.8. ADiF ODV non ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

1.9. ADiF ODV ha facoltà di trasferire la sede legale senza modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2: Scopi sociali

2.1. ADiF ODV non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e sviluppando - direttamente o indirettamente - progetti per assicurare ogni forma di adeguata assistenza ai diabetici ed alle loro famiglie, favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la risposta ai bisogni primari della persona con diabete, per ridurre, attenuare o eliminare del tutto le condizioni di debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale in cui versano, nonché per favorire ogni iniziativa di ricerca nel campo del diabete e per sensibilizzare le



Istituzioni sia regionali che nazionali e l'opinione pubblica sulle problematiche derivanti dalla patologia suddetta e da ogni altra connessa e conseguente

2.2. ADiF ODV, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.3. Oltre a quanto specificato nel precedente comma per il perseguimento degli scopi, ADiF ODV potrà, in particolare ed a solo titolo esemplificativo:

a - promuovere ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita della persona con diabete, con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali;



b - promuovere le Reti Diabete Italia e FAND come centri per la prevenzione e per l'educazione sanitaria;

c - instaurare rapporti continuativi con la scuola e promuovere iniziative di educazione sanitaria, per personale docente e studenti, per una corretta informazione sulla prevenzione e cura del diabete mellito e delle complicanze ad esso correlate;

d - collaborare con le istituzioni competenti, per l'emanazione di norme legislative di tutela delle persone nelle quali il diabete esordisce nel pieno della vita lavorativa, agevolando ogni iniziativa volta all'orientamento professionale, all'inserimento sociale e lavorativo del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e la possibilità della riabilitazione fisica, sociale e lavorativa del diabetico colpito da complicanze invalidanti;

e - esercitare attività ed iniziative programmate di tutela sanitaria, assistenziale, diagnostico-terapeutica, giuridica, morale e sociale in favore o nell'interesse della persona con diabete;

f - promuovere l'assistenza alle famiglie dei diabetici con incontri informativi;

g - sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi a disposizione - pubblicazioni informative e divulgative sul diabete, conferenze, incontri, dibattiti radiofonici e televisivi, etc. - affinché l'organizzazione sociale, nelle sue varie espressioni, fino allo Stato, possa costituire valido strumento per la promozione dello status sociale e sanitario della persona con diabete;

h - attivare forme di cooperazione con Organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono lo stesso fine, per individuare le forme più avanzate di tutela sanitaria e sociale nonché le più recenti acquisizioni scientifiche;

i - promuovere e sostenere studi e ricerche scientifiche per arginare il diffondersi della malattia e agevolare il potenziamento delle strutture sanitarie e sociali per l'assistenza alla persona con diabete;

l - promuovere e collaborare con le Università, centri di ricerca, istituzioni scientifiche, stimolandole a portare un contributo alla prevenzione delle complicanze, alla cura ed allo studio più avanzato sul diabete;

m - promuovere e collaborare alla organizzazione di corsi di aggiornamento rivolti agli stessi associati per favorire la progettazione e lo sviluppo dell'educazione sanitaria e terapeutica in materia di diabete mellito o ad esso connessa;

n - promuovere con la Sanità nazionale e regionale, con le Aziende Sanitarie Ospedaliere, con le strutture ospedaliere, le Unità Sanitarie



Locali ed altri soggetti pubblici e privati campagne istituzionali di prevenzione, educazione sanitaria ed alimentare;

o - promuovere presso gli enti predetti ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia, per garantire alla persona con diabete condizioni ottimali per la cura della patologia di base e delle complicanze ad essa correlate;

p - promuovere e sollecitare le forze politiche per l'adozione di provvedimenti e l'emanazione di norme legislative a carattere sociale in tema di prevenzione e cura del diabete al fine di favorire l'inserimento e, laddove necessario, il reinserimento dei diabetici nel normale contesto operativo della vita socio-economica del Paese;

q - promuovere e sostenere provvedimenti di legge ed amministrativi della Sanità nazionale, regionale e locale in materia di farmaci salvavita, presidi diagnostici e terapeutici per la cura del diabete e delle complicanze ad esso correlate;

r - favorire la partecipazione attiva - a livello nazionale e delle Associate - ai progetti di volontariato socio-sanitario ed assistenziale;

s - prevedere la costituzione e la manutenzione di un data base relazionale, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, contenente informazioni utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ADiF ODV, da rendere disponibili alle persone con diabete ed operatori sanitari, anche mediante collegamenti interattivi;

t - promuovere collaborazioni e protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del DL 165 del 2001.

2.4.. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.5. L'ADiF ODV può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale summenzionate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Nazionale l'individuazione di dettaglio di tali attività.

2.6. ADiF ODV può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3: SOCI.

3.1. acquisisce la qualità di Socio di ADiF ODV tutte le persone che aderiscono all'ADiF ODV e sono in regola con le quote di adesione o



rinnovo o sono già iscritti all'atto dell'approvazione assembleare del presente statuto;

3.2. Al fine di aderire a ADiF ODV, il socio dovrà inviare apposita richiesta di adesione, e il Consiglio Direttivo ne valuterà la possibilità di accoglimento.

3.3. la deliberazione di diniego adottata dal Consiglio Direttivo in merito all'istanza di adesione è inappellabile e l'istanza potrà essere riproposta solo ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

3.4. Nel caso l'istanza non sia accolta, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è possibile inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60(sessanta) giorni dalla data di comunicazione della decisione che delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a propria difesa dell'aspirante associato.

3.5. Allo scopo di fornire a ADiF ODV i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali ogni associato è obbligato al versamento annuale a ADiF ODV di un contributo, a titolo di quota associativa stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo,.

3.6. La quota associativa è annuale, non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla vita associativa e recesso.

4.1. La partecipazione del socio alla vita associativa dell' ADiF ODV non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, e non trasmissibile a eredi o legatari.

4.2. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci diabetici o loro parenti diretti, genitore,figli,coniuge.

4.3. La qualifica di Socio si perde per:

- a) recesso, nel caso di volontaria uscita del socio da ADiF ODV;
- b) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per mancato pagamento della quota sociale dopo due solleciti scritti o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino ADiF ODV e i suoi membri.
- c) Decesso dello stesso.

4.4. Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Consiglio Direttivo, la sospensione dei diritti associativi e, in caso di perdurante morosità l'espulsione.



4.5. In presenza delle condizioni indicate nel comma 3 del presente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione del Socio.

4.6. La delibera del Consiglio Direttivo, che prevede l'espulsione del socio deve essere comunicata allo stesso interessato.

4.7. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è possibile inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della medesima decisione, che delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a propria difesa dal Socio.

Articolo 5: Organi dell' ADiF ODV.

5.1. Sono organi dell'ADiF ODV:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) Il Segretario Amministrativo e Tesoriere;
- e) Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Comitato Tecnico-Scientifico;

5.2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di quattro anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

Articolo 6: Funzionamento dell'Assemblea Generale dei Soci.

6.1. L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell' ADiF ODV.

6.2. L'Assemblea Generale dei Soci è costituita su delibera del Consiglio Direttivo.

6.3. L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal presidente dell' ADiF ODV o, in sua assenza, dal vicepresidente.

6.4. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

6.5. In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea Generale ogni Socio potrà farsi rappresentare da un delegato conferendogli delega scritta.

6.6. Ogni Socio potrà essere portatore fino ad un massimo di due deleghe.

6.7. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché per la ratifica di quello preventivo.



6.8. L'Assemblea Generale si riunisce, inoltre, ogniqualvolta debba assumere delibere di propria competenza, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto congiuntamente da almeno un terzo dei componenti.

6.9. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell' ADiF ODV con avviso inviato almeno venti giorni prima della seduta ovvero, a mezzo posta elettronica, telefono, sms, telegramma o altri mezzi telematici spediti almeno cinque giorni prima.

6.10. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti - direttamente o per delega - almeno la metà degli associati più uno; qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, direttamente o per delega.

6.11. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

6.12. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'ADiF ODV

6.13. Per deliberare lo scioglimento dell' ADiF ODV e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice Civile.

6.14. Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza sia i prima che in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

6.15. In ogni e qualsiasi Assemblea le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto; nel secondo caso la richiesta deve essere pronunciata da un terzo dei votanti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione deve essere fatta comunque a scrutinio segreto.

Articolo 7: Competenze dell'Assemblea Generale dei Soci.

7.1. Spetta all'Assemblea Generale dei Soci in sede ordinaria:

- a) la nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori, che devono essere scelti tra persone dotate di adeguata professionalità anche esterni;
- c) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Pro-biviri;
- d) nominare e revocare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;



- e) approvare il bilancio di esercizio nonché la ratifica di quello preventivo approvato dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati;
- h) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione;
- i) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento che disciplina il funzionamento degli organi statutari.

7.2. Spetta all'Assemblea Generale in sede straordinaria:

- 1) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto proposte da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio Direttivo;
- 2) deliberare sullo scioglimento o sull'estinzione dell'ADiF ODV, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Consiglio Direttivo, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Articolo 8: Consiglio Direttivo: funzionamento e competenze.

8.1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da un numero minimo di sette membri al numero massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Ogni variazione del numero dei Consiglieri va deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche associative.

8.2. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

8.3. Il Consiglio Direttivo così formato elegge al proprio interno – il Presidente – il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario Amministrativo che esplicano le funzioni di cui all'art.11 del presente Statuto.

8.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo – da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea Generale e per la redazione del bilancio annuale che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti.

8.5. La convocazione viene fatta a mezzo di avviso scritto, inviato almeno quindici giorni prima o a mezzo posta elettronica, telegramma



o fax o qualunque altra modalità telematica spediti almeno tre giorni prima.

8.6. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e non è ammessa la presenza per delega.

8.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

8.8. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.9. la mancata approvazione del bilancio, da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, determina l'automatica decadenza Consiglio Direttivo.

8.10. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive- in assenza di giustificazione scritta inviata prima della seduta – determina la decadenza del Consigliere assente dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

8.11. Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione attraverso la chiamata dei primi non eletti, in assenza, per qualsiasi causa, il Presidente o chi per lui dovrà convocare L'assemblea Generale dei Soci nel più breve tempo possibile per procede alla elezione dei consiglieri mancanti.

8.12. I Consiglieri nominati in corso di mandato, ai sensi dei precedenticommi, decadono dalla carica insieme agli altri.

8.13. Qualora, durante un mandato, venga a mancare – contestualmente o anche in tempi successivi – la maggioranza dei Consiglieri, così come eletta dall'Assemblea dei Soci, decade l'intero Consiglio ed il Presidente uscente o il Vicespresidente, nei casi di cui all'art.10, convoca una nuova Assemblea Generale, in seduta elettorale, che dovrà essere convocata – secondo le modalità previste dall'art.6, commi 8 e 9 del presente statuto – entro quattro mesi dalla seduta consigliare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Direttivo.

8.14. al verificarsi dell'ipotesi di decadenza previste dal comma 13 del presente articolo, il Consiglio Direttivo decaduto – ovvero i membri residuali di esso – rimane in carica, esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci.

8.15. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'ADiF ODV – fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale dei soci o al Presidente – e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per ilr aggiungimento dei fini statutari.



8.16. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a. la strutturazione di gruppi di lavoro per singole materie, coinvolgendo, se necessario, persone con conoscenze e competenze idonee alla materia trattata;
- b. la esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e la realizzazione delle linee di in volta indicate dalla stessa;
- c. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni nonché l'acquisto e la vendita di immobili;
- d. lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata ad altro organo dell'ADiF ODV;
- e. la redazione di eventuali regolamenti atti a normalizzare e definire aspetti gestionali, amministrativi e particolari, rivolti alla migliore conduzione dell'Associazione.

8.17. Il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente o a singoli Consiglieri.

8.18. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su apposito libro.

ART.9: Il Presidente.

9.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ADiF ODV ed ha la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

9.2. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto.

9.3. Al Presidente spetta:

- a. convocare l'Assemblea dei Soci, il consiglio Direttivo, nonché formulare l'ordine del giorno;
- b. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i dieci giorni successivi;
- c. curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d. la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'ADiF ODV;
- e. l'acquisto di beni e servizi, nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- f. l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- g. la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'ADiF ODV, su proposta del Presidente, ai sensi del comma 3, lett.d) dell'art.9;



- h. la decisione di agire e resistere in giudizio. Di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositive di nominare avvocati e consulenti;
- i. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso, nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- j. delibera inoltre su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo, del quale esegue le delibere e assume, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo, in occasione della prima riunione successiva.

9.4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 10: Il Vicepresidente.

10.1. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo tra i propri membri, ai sensi dell'art.8, comma 3, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente medesimo ovvero dal Consiglio Direttivo.

10.2. Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 11: Segretario e Tesoriere.

11.1. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

11.2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11.3. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo saranno assunte, per il tempo necessario a rimuovere



le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 12: Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisprudenza interna. Eserciterà le funzioni previste nel presente Statuto, solo se nominato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Esso ha il compito di:

- a. interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b. emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi dirigenti;
- c. dirimere le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organi dirigenti e fra organismi dirigenti.

12.1. le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale;

12.2. Il Collegio è composto da tre membri e due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo;

12.3. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti;

12.4. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il consiglio direttivo;

12.5. Il consiglio dei Probiviri si riunisce ogni qual volta il Presidente lo convoca oppure quando ne faccia richiesta al Presidente almeno due dei membri;

12.6. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente;

12.7. L'incarico del Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 13: Collegio dei Revisori dei Conti

13.1. il Collegio dei Revisori può essere costituito o da tre componenti, scelti dall'Assemblea Generale dei Soci tra persone dotate di adeguata professionalità e dei quali almeno il Presidente risulti iscritto all'Albo dei Revisori o una società di revisione legale.

13.2. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria di ADiF ODV, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e conto consuntivo, redigendo apposita relazione, effettua verifiche di cassa e svolge ogni altro compito



attribuitogli per legge o per statuto. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività dell'ADiF ODV.

13.3. I revisori partecipano di diritto alle sedute dell'Assemblea Generale dei soci, possono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo per chiedere e dare chiarimenti del caso.

13.4. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e alla scadenza del mandato i suoi componenti possono essere riconfermati.

13.5. Il presente articolo 13 è efficace all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 54 commi 2 e 4 del D.Lgs 117/2017 a seguito dei quali, la nomina del revisore legale è obbligatoria al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del medesimo decreto legislativo ai sensi del successivo art. 16 comma 6.

Articolo 14: il Comitato Tecnico Scientifico

14.1. Il Comitato Tecnico Scientifico garantisce un elevato livello scientifico e culturale delle relative attività svolte dall'Associazione.

14.2. E' composto da un massimo di tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti per il loro prestigio ed elevate qualità tecniche e professionali.

14.3. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dai componenti del comitato stesso e dal Presidente dell'Associazione e ne presiede le riunioni.

14.4. Il comitato scientifico sottopone al Consiglio Direttivo le proposte relative all'attività.

Articolo 15: Patrimonio e concorso al Patrimonio – raccolta fondi.

15.1. il patrimonio dell'ADiF ODV ammonta attualmente a complessivi € 1.600,00 (euromillecinquecentosettantanove/00) alla data del 31.12.2021;

15.2. Il patrimonio può essere accresciuto da attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso eredità, lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, con specifica destinazione, e da ogni altra entrata derivante dalle attività svolte, direttamente o indirettamente, anche in forma organizzata e continuativa dall'ADiF.

15.3. Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata all'ADiF ODV, agli organi della quale spetta determinare la destinazione.

15.4. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017 - costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.



15.5. Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

15.6. Le rendite e le risorse dell'ADiF ODV devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi e di quelli strettamente connessi.

15.7. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ADiF ODV, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, nel rispetto dell'Art.8 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16: Esercizio finanziario.

16.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre ciascun anno.

16.2. Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'articolo 2423 e seguenti del codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'ADiF ODV.

16.3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea Generale dei soci ratifica il bilancio preventivo per l'esercizio in corso ed approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

16.4. Gli organi dell'ADiF ODV, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

16.5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, che vengano eventualmente assunti dal consiglio direttivo, oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere sottoposti alla ratifica dell'organo rispettivamente sovraordinato, nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 17: Compensi – Esclusione – Recesso

17.1. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

17.2. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo e i componenti del Collegio dei Revisori non possono detenere la medesima carica per più di tre mandati consecutivi, mentre i Consiglieri non possono detenerla per più di quattro mandati esecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

17.3. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di esclusione dagli organi dell'ADiF ODV o di revoca dell'incarico: inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto;



inadempimento dell'obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio Direttivo; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti dell'ADiF ODV; assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti dell'ADiF ODV; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nell'ADiF ODV.

17.4. L'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.

17.5. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio Direttivo.

17.6. I componenti degli organi dell'ADiF ODV possono, in qualsiasi momento, recedere all'ADiF medesima, fermo stando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

17.7. Coloro che concorrono o hanno concorso all'ADiF ODV non possono richiedere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 18: Estinzione o scioglimento dell'ADiF ODV

18.1. L'ADiF ODV è costituita senza limitazioni di durata.

18.2. L'ADiF ODV si estingue, in tutti i casi previsti dal codice civile, con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

18.3. In caso di estinzione o scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti dai liquidatori, in conformità degli scopi dell'ADiF ODV ed escluso qualsiasi rimborso, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS di all'articolo 45 comma 1 D.Lgs. 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Nel caso l'Assemblea Generale non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19: Norma finale

19.1. ADiF ODV è disciplinata dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

19.2. Vengono altresì abrogate, con effetto immediato dalla data di approvazione del presente Statuto da parte delle Autorità competenti tutte le norme eventualmente emanate da ADiF ODV che siano in contrasto con lo statuto medesimo.



Bussolo
Pierfrancesco
Cobollesse Pomer
Caffarella
Milly Smer
Piero Cavallotti
S. E. G. G. G.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Territoriale di Cassino

Il presente atto è stato già registrato il 23/03/2023
al n. 181 serie 3
Versamento di € / effettuito € /

